

Statuto della Società Consortile per Azioni
“PATTODIFOGGIA - SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI”

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA’ CONSORTILE

Art. 1 - E’ costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del c.c., nonché dell’art. 22, com. 3, lett. E della legge 142/90, una Società Consortile per Azioni con denominazione “PATTODIFOGGIA Società Consortile per Azioni”.

La società non ha scopo di lucro.

Art. 2 - La Società ha sede in Foggia.

Il consiglio di amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque lo ritenga necessario purchè in Italia. Il trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso Comune, è deliberato dall’assemblea ordinaria dei soci.

Art. 3 - La durata della società è fissata in anni 30 (trenta) dalla data della sua costituzione; pertanto essa cesserà il 2027 salvo proroga deliberata dalla assemblea straordinaria secondo le norme di legge.

TITOLO II - SCOPI DELLA SOCIETA’

Art. 4 - La società rappresenta in modo unitario gli interessi degli aderenti al Patto.

La società consortile ha per oggetto la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale nell’area individuata dal Patto Territoriale per lo sviluppo della Provincia di Foggia con le risorse rivenienti dalla relativa normativa e connesse Delibere CIPE, con le risorse rivenienti dagli strumenti comunitari (Sovvenzione Globale) a cui potrà avere accesso, con le risorse rivenienti dai fondi nazionali di cui alla legge 19/03/1993 n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni e di altre leggi nazionali, comunitarie e regionali già emanate o che verranno emanate in futuro per lo sviluppo del Mezzogiorno, delle zone depresse e delle zone in crisi.

La società consortile potrà:

- sviluppare un organismo di assistenza e consulenza per i diversi aspetti dell’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività economiche di tipo industriale, artigianale, manifatturiero, turistico, di servizi, commerciale ed agricolo;
- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell’economia;
- studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell’area soprattutto nei settori del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali, culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia; nel settore agroalimentare e nel terziario innovativo;
- collaborare con imprenditori stranieri per favorirne l’orientamento e l’insediamento nell’area della Provincia di Foggia, anche facilitando forme di partenariato transnazionale;
- promuovere iniziative produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazione delle imprese della Provincia di Foggia, utilizzando tutte le provvidenze legislativamente previste per il sostegno dell’occupazione, ivi compresa la programmazione e l’attuazione dei corsi di formazione e di riconversione professionali;

- orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- realizzare interventi per la qualificazione delle imprese esistenti e per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, anche in nuovi settori di attività rispetto alle tradizionali produzioni dell'area;
- stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;
- svolgere anche attraverso strutture specializzate, attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate;
- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- erogare alle imprese finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché contributi a fondo perduto, derivanti da normativa di incentivazione e sostegno comunitarie;
- intervenire, anche quale intermediaria, per la utilizzazione da parte delle imprese, di tutti i settori compreso il terziario, e degli Enti Pubblici Territoriali e non, delle risorse dei programmi e delle iniziative comunitarie, nazionali e regionali, nonché dei programmi integrati in favore delle PMI e dell'artigianato adottati dalla Comunità Europea;
- fornire un supporto tecnico alle istituzioni pubbliche locali per realizzare e promuovere lo sviluppo economico, per supportare il ruolo di incubatore di sviluppo dell'Ente locale, secondo le innovazioni apportate dalla Legge n. 142/90;
- lo sviluppo di programmi di investimento cofinanziati da parte di soggetti pubblici e privati secondo logiche di Project - Financing;
- realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio - economiche della realtà foggiana, al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d'area, idonei a promuovere uno sviluppo autopropulsivo del sistema endogeno;
- realizzare attività di monitoraggio dei processi di sviluppo che vengono avviati nel territorio e delle ricadute in termini di reddito ed occupazionale, al fine di individuare, verificare e promuovere l'utilizzazione dei flussi di investimenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari;
- realizzare attività di studio e di verifica dei processi di trasformazione demografica e di distribuzione del reddito, per il controllo delle modifiche della struttura socio - economica durante il processo di sviluppo avviato;
- attuare programmi di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei settori della ricerca e dello sviluppo della cultura manageriale;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria

necessaria o utile, rilasciare fideiussione o altra forma di garanzia nonché stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per l'attività consortile.

La società consortile si avvarrà per la sua attività, anche delle risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale, comunitaria, ivi compresa la Legge 236 del 19/07/1993 ed eventuali successive modificazioni e sarà tenuta a fornire, su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni centrali competenti, ogni informazione relativa alle attività di cui al presente articolo.

La società consortile, per il conseguimento dei suoi scopi, riferisce anche ai "Soggetti Promotori" del Patto.

Art. 5 - Possono essere soci della società:

a - tutti i soggetti firmatari del Patto Territoriale in forma singola o aggregata;

b - soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, nazionale e comunitario, purché abbiano finalità operative coerenti con gli scopi della società.

La partecipazione di soggetti pubblici o privati è autorizzata dall'assemblea dei soci.

TITOLO III - CAPITALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro centotremiladuecentonovanta (euro 103.290), ripartito in numero di duecento azioni ordinarie del valore nominale di euro cinquecentosedici/45 (euro 516,45) cadauna.

Art. 7 - Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto; esse sono nominative.

La qualità di socio è comprovata dal possesso di almeno un titolo azionario; essa comporta adesione all'atto costitutivo, al presente statuto, a tutte le deliberazioni degli organi sociali, legittimamente assunte.

L'eventuale trasferimento di azioni a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'art. 5 del presente statuto non ha efficacia nei confronti della società, salvo che il negozio di trasferimento sia stato preventivamente autorizzato o successivamente ratificato dal consiglio di amministrazione ove tale trasferimento possa assicurare un migliore perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 8 - Qualora siano deliberate aumenti di capitale, salvo che essi siano preordinati a particolari immissioni di nuovi soci, le azioni di nuova emissione potranno essere optate dai soci in proporzione delle azioni già possedute, e salvo il diritto di prelazione per le azioni rimaste inoptate.

L'aumento del capitale sociale sarà regolato dalle disposizioni del codice civile.

Art. 9 - I versamenti delle porzioni di capitale non versate al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle azioni saranno richiesti dal consiglio di amministrazione ai soci secondo le esigenze sociali.

A carico dei soci inadempienti nei pagamenti verrà applicato un tasso d'interesse pari al prime rate Abi.

Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Per la copertura delle spese di gestione, i soci dovranno corrispondere la quota di contributo annuale che verrà fissata dal consiglio di amministrazione e che, comunque, non potrà essere superiore alla quota sociale sottoscritta.

A tal fine la quota di contributo determinata ai sensi del comma precedente, dovrà essere formalmente notificata ai soci per la conseguente approvazione degli organi competenti, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 10 - Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, i soci:

a - che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b - che compiano atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società consortile o in contrasto con le finalità del Patto Territoriale;

c - che, se imprese, abbiano cessato la propria attività, siano state poste in liquidazione, siano state dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

Alla esclusione conseguirà il solo rimborso al socio escluso del valore nominale delle azioni dal medesimo possedute nei limiti di quanto effettivamente versato e nei limiti della consistenza patrimoniale della società, con correlativo annullamento delle azioni stesse e proporzionale riduzione del capitale sociale.

Art. 11 - E' consentito ai soci il recesso dalla società nei modi di legge..

Al socio receduto spetta il solo rimborso del valore nominale delle azioni dal medesimo possedute nei limiti di quanto effettivamente versato e nei limiti della consistenza patrimoniale della società, con correlativo annullamento delle azioni stesse e proporzionale riduzione del capitale sociale.

ASSEMBLEE

Art. 12 - L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; detto termine viene prorogato a centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione quando questo lo ritiene opportuno allo scopo di informare i soci circa l'attività della società.

Fin quando la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione, in modo da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della assemblea.

Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma il consiglio di amministrazione può convocarle anche altrove, purchè in Italia.

Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto. E' possibile tenere le riunioni delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati nei quali si tiene la riunione.

E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

Gli enti e le società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun azionista può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza o impedimento dal vice Presidente o, in mancanza, da persona nominata dalla stessa assemblea. L'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e potrà scegliere eventualmente due scrutatori tra gli azionisti presenti.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

Art. 16 - L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

Art. 17 - Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un Notaio.

Art. 18 - Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'assemblea.

Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

Art. 20 - Il consiglio di amministrazione può eleggere un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente, gli altri amministratori provvedono a sostituirlo.

Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle non delegabili per legge.

L'esecuzione delle delibere e la direzione della Società, possono essere affidate ad un direttore con compiti determinati dal consiglio di amministrazione che ne dispone la nomina e la revoca.

Art. 21 - Il consiglio di amministrazione è riunito ogni volta che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare deve essere fatta con invito scritto e spedito almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telegraficamente, o a mezzo fax, da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima.

Art. 22 - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Art. 23 - Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio di amministrazione si considera validamente riunito pure nel caso in cui la riunione si tenga per teleconferenza o per videoconferenza, ma subordinatamente alla condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e che sia loro consentito seguire la discussione e poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti, e con la precisazione che, verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nello stesso luogo in cui obbligatoriamente e congiuntamente si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 24 - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, il consiglio di amministrazione delibera anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la

Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione, ed ogni altro ufficio pubblico e privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni o rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione o revocazione, su compromessi o transazioni e sul rilascio di fideiussioni.

Art. 25 - Il legale rappresentante della società e l'amministratore delegato, se autorizzato, possono nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti e nominare procuratori alle liti.

Il consiglio di amministrazione può anche costituire, ove necessario per il raggiungimento delle finalità sociali, uno o più comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al consiglio stesso.

Art. 26 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi rispettivi libri, tenuti a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

RAPPRESENTANZA

Art. 27 - La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente.

Il consiglio di amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà delegare i poteri di firma, oltre che all'amministratore delegato, se nominato, anche a consiglieri e funzionari della Società.

Art. 28 - Il compenso degli amministratori è stabilito dall'assemblea.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

Il compenso dei Sindaci è fissato dall'assemblea all'atto della nomina, per tutta la durata della carica.

Fin quando la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

BILANCIO

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31/12/1998.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

Art. 31 - Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 - Ogni controversia fra i soci e la società è devoluta alla decisione di un arbitro, che giudicherà secondo le norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 33 - In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

NORMA FINALE

Art. 34 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.